

N. 765/013 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies cpc

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 765/013 R.A.C.C.,
promossa

da

(A) e (B) con il proc. e dom. avv. **(C)** per mandato a margine della
citazione

ATTORI

contro

(D)

CONVENUTO- CONTUMACE

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI

Per gli attori : come da verbale.

Fatto e diritto

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe gli attori citavano in giudizio davanti a questo Tribunale (D) chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 5.540,00 oltre agli accessori, a titolo di restituzione del prezzo di biglietti aerei Venezia - Dhaka mai emessi dall'Agenzia di viaggi (E) di (D), nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per il mancato espletamento del viaggio.

La parte convenuta non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.

La domanda è fondata e va accolta avendo gli attori dimostrato la sussistenza del credito in questione relativo al versamento del prezzo dei biglietti aerei mai emessi e consegnati, dato che la convenuta non solo è rimasta contumace, ma non ha neppure risposto all'interrogatorio formale sui fatti di causa, con la conseguenza che i fatti dedotti devono ritenersi provati ex art. 232, primo comma cpc.

Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali mancando allo stato la prova che la convenuta abbia commesso un reato, dato che il danno morale patito per il mancato espletamento del viaggio di natura turistica (frustrazione dell'interesse a godere della vacanza programmata nel paese di origine) può essere risarcito solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2059 cod. civ. (v. Trib. Venezia, 24.09.2000, in Dresp., 2001, 861).

La possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata a prescindere dall'esistenza o meno di un illecito penale, può invece essere accordata ai sensi dell'art. 93 del codice del consumo solo ove si tratti di vendita di un pacchetto turistico – secondo la definizione di cui all'art. 84 del codice - e anche della previsione dell'art. 5 della direttiva CE 90/314/CE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 12.03.2002, nella causa C – 168/00, che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale che derivi dall'inadempimento delle prestazioni di un viaggio tutto compreso (v. sul punto anche Trib. Roma, 6.10.1988, in RPC, 1992, 263 e Trib. Torino, 8.11.96, ivi, 1997, 818).

Il pagamento delle spese – liquidate secondo valori medi - segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e istanza reietta;

- Condanna la convenuta al pagamento della somma di € 3.040,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, in favore dell'attore (A) e della somma di € 2.200,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo a favore di (B), nonché al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 2.100,00, oltre a € 233,00 per spese esenti, cna e iva , se dovuta a favore dello Stato;
- Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.

- Dispone l'immediato deposito in cancelleria della sentenza.

Udine, lì 3.10.2013.

IL GIUDICE UNICO

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI

